

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1145 del 05 luglio 2013

L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dà un primo seguito alla riallocazione delle funzioni svolte presso la Segreteria regionale per la Sanità a seguito della soppressione dell'ARSS, in attesa della riorganizzazione complessiva delle strutture della Regione.
--

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43 è stata abrogata la legge regionale del 29 novembre 2001 n. 32 di istituzione dell'Agenzia regionale socio sanitaria (di seguito ARSS).

La successiva legge regionale del 3 dicembre 2012, n. 46 dispone: "alle strutture che afferiscono alla Segreteria regionale per la sanità e il sociale sono attribuite tutte le attività di supporto tecnico attribuite all'ARSS dalla normativa regionale comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

A seguito delle prime determinazioni assunte nell'ambito delle nuove attribuzioni, in attesa della necessaria riorganizzazione complessiva delle strutture afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità e dell'assegnazione delle relative risorse, si rende opportuno da un lato dare adeguato seguito alle istanze che già provengono dalle istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali (Aziende Ulss, Comuni, Associazioni di categoria, strutture sanitarie, ecc) quale prima conseguenza del riordino in esame e dall'altro lato garantire la prosecuzione dei procedimenti sui quali l'ARSS sta svolgendo la ricognizione conclusiva al fine dell'assegnazione dei medesimi ai competenti soggetti istituzionali e di evitare situazioni di contenzioso.

Si rende pertanto necessario assumere le prime determinazioni utili ai fini descritti, tenendo conto anche dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a:

- a. definizione degli ambiti di competenza delle strutture regionali afferenti alla Segreteria regionale per la sanità;
- b. riallocazione della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22 a seguito dell'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSS;
- c. istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10 co.2 e 18 co.3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22;
- d. sistema informativo di supporto ai flussi di attività connessi all'attuazione della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22;
- e. oneri per l'accreditamento ex art. 19 L.R. del 16 agosto 2002, n. 22;
- f. sistema di idoneità alla qualità regionale.

A - Ambiti di competenza delle strutture regionali

Con il presente provvedimento, si propone che nell'ambito della Segreteria regionale per la Sanità, in attesa della riorganizzazione complessiva delle strutture afferenti alla Segreteria medesima e dell'assegnazione delle relative risorse, le funzioni connesse all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, siano allocate come segue:

- presso la Direzione Regionale Servizi Sociali per:

strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo per il tramite di Unità di Offerta per persone anziane non autosufficienti/persone con disabilità/dipendenti da sostanze di abuso/stati vegetativi permanenti/alta protezione alzheimer/minori (Comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti)/consultori familiari privati.

- presso la Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Accreditamento, per:
- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero;
- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;
- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero, con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale);
- strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo;
- servizi territoriali ed ospedalieri della Salute Mentale;
- trasporto con ambulanza e trasporto e soccorso con ambulanza.

B - Riallocazione della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22

Si propone che, con riferimento alle strutture sopra indicate di competenza regionale, ferma l'articolazione dei procedimenti come già definita nei provvedimenti regionali attuativi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, la fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, sia ora assegnata alle Aziende Ulss come meglio specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso.

Si dà atto che per quanto riguarda le funzioni di autorizzazione e accreditamento attribuite ai Comuni, i medesimi, nello svolgere la fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, a seguito dell'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSS, si avvalgono di proprie strutture tecniche o delle Aziende Ulss. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività da parte delle Aziende Ulss si applica quanto indicato nell'Allegato A al presente provvedimento.

C - Istituzione dell'organismo tecnico consultivo (OTC) ai sensi dell'art. 10 co. 2 e 18 co. 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22

Si propone di istituire l'organismo tecnico consultivo. Tale organismo svolge attività di supporto alle strutture regionali assegnatarie delle funzioni connesse all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 come specificato nell'Allegato B al presente provvedimento.

D - Sistema informativo di supporto ai flussi di attività connessi all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22

Si dispone di demandare al Servizio Sistema Informatico Socio Sanitario Regionale l'incarico di implementare il software per la gestione dei processi e delle procedure di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, valutando la possibilità di adeguare il prodotto attualmente in uso presso ARSS e acquisendone la relativa banca dati.

E - Oneri per l'accredimento ex art. 19 L.R. 16 agosto 2002 n. 22

Preso atto del riparto di competenze fra Regione e Comuni dettato dalla citata legge in materia di procedimenti attuativi della legge medesima, gli oneri posti a carico dell'accreditando a titolo di partecipazione della procedura di accreditamento, ai sensi dell'art. 19, sono introitati:

- per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio-sanitarie, dalla Regione del Veneto, sul capitolo di entrata 100395 "Introiti derivanti dall'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (L.R. 16 agosto 2002 n. 22)" che verrà trasferito dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria, e perimetrato ai sensi della DGR 1102/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; eventuali rimborsi dovuti alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla Regione del Veneto saranno disposti a valere sul capitolo di spesa 101787 "Restituzione a titolo di rimborsi e recuperi di somme varie afferenti la gestione sanitaria (art. 21 del D.Lgs. 23/6/2011, n 118) per oneri versati da parte degli accreditandi a titoli di partecipazione alle procedure di accreditamento e non dovuti";

- per quanto riguarda le strutture sociali, dal Comune competente alla gestione del relativo procedimento.

F - Sistema di idoneità alla qualità regionale

La disciplina del procedimento per il rilascio dell'attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale di competenza ARSS come da DGR n. 2849 del 12 settembre 2006 è abrogato, alla luce delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, non essendo riferita a funzione di cui la Regione sia titolare ai sensi della L.R. 22/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la L.R. del 23 novembre 2012 n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge Finanziaria 2006 in materia sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria;

Vista la L.R. del 3 dicembre 2012 n. 46 "Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute";

Vista la DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure";

Vista la DGR n. 2849 del 12 settembre 2006 "L.R. n. 22 del 16.8.2002. Istanze di accreditamento istituzionale relative al settore sanitario. Attestazione di Idoneità al Sistema di Qualità Regionale";

Vista la DGR n. 84 del 16 agosto del 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali" e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Approvazione delle procedure per l'applicazione della dgr n. 84 del 16.01.2007";

Vista la DGR n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie. Oneri per l'accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie".

Vista la DGR n. 1455 del 6 giugno 2008 "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella regione Veneto";

Vista la DGR n. 4197 del 30 dicembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I della L.R. 22/2002";

Vista la DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA).

delibera

1. di approvare fino al 31.12.2013, in attesa della necessaria riorganizzazione complessiva delle strutture afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità e dell'assegnazione delle relative risorse, le prime determinazioni conseguenti alla riallocazione delle funzioni svolte in attuazione della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, come descritto in premessa e negli **Allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento, con particolare riferimento a:

a. definizione degli ambiti di competenza delle strutture regionali afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità a seguito della riallocazione delle competenze ARSS;

b. riallocazione della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

- c. istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10 co.2 e 18 co.3 della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
 - d. sistema informativo di supporto ai flussi di attività connessi all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
 - e. oneri per l'accreditamento ai sensi dell' art. 19 L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
 - f. sistema di idoneità alla qualità regionale.
2. di abrogare il contenuto dei provvedimenti di Giunta regionale in contrasto con l'odierno provvedimento;
 3. di stabilire che gli oneri dovuti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono introitati dalla Regione del Veneto sul capitolo di entrata 100395 "Introiti derivanti dall'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" (L.R. 16 agosto 2002 n. 22)" che verrà trasferito dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria , e perimetrato ai sensi della DGR 1102/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; eventuali rimborsi dovuti alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla Regione del Veneto saranno disposti a valere sul capitolo di spesa 101787 "Restituzione a titolo di rimborsi e recuperi di somme varie afferenti la gestione sanitaria (art. 21 del D.Lgs. 23/6/2011, n 118) per oneri versati da parte degli accreditandi a titoli di partecipazione alle procedure di accreditamento e non dovuti";
 4. di dare atto che gli oneri dovuti per l' accreditamento delle strutture sociali sono introitati dal Comune competente alla gestione del relativo procedimento;
 5. di incaricare il Segretario regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente;
 6. di inviare il presente provvedimento a tutte le Aziende Ulss del Veneto;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.